

ORDINANZA N. 7/2010

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

Visti gli articoli 6, comma a, e 8, comma n-bis, della legge 28 gennaio 1994 n.84,

Visto il D.M. in data 29 gennaio 2009 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il D. 6 aprile 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con cui è stata individuata la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il vigente regolamento per l'esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Napoli;

Preso atto dei provvedimenti adottati dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (n.20412/2009; n.11404/2002; segnalazione AS 248/2002; segnalazione AS404 /2007) con cui sono auspicati interventi volti a introdurre nell'esercizio dei bacini di carenaggio del porto di Napoli: regole certe per la effettiva conoscenza dello stato di occupazione dei bacini; assicurare l'accessibilità al registro delle prenotazioni e l'ordine delle priorità; prevedere la possibilità di presentare le domande di prenotazione dei bacini con largo anticipo rispetto alla data di effettiva immissione.

Dato atto che è stato esperita una procedura di consultazione preventiva con gli operatori del settore della cantieristica navale circa le modalità con cui recepire le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Vista la delibera n. 52/2001 relativa al riordino della cantieristica navale del porto di Napoli;

Visti i dispacci n.2964/2007 e n.3460/2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

ORDINA

Articolo 1

Il Comma 1 dell'articolo 1 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è così sostituito:

Il presente regolamento si applica ai bacini, beni demaniali marittimi pubblici fin dall'origine esistenti nel porto di Napoli, gestiti da soggetti concessionari per la messa a disposizione della generalità degli utenti.

La messa a disposizione dei bacini di carenaggio e degli spazi adiacenti, strettamente necessari per le operazioni di riparazione in bacino, è strumentale al soddisfacimento della domanda di riparazione navale.

I bacini di carenaggio, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 84/94, sono opere di grande infrastrutturazione. Pertanto, l'uso dei bacini di carenaggio di proprietà demaniale nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli deve essere accordato alle navi sotto l'osservanza delle norme seguenti ed in base a pubbliche tariffe.

N. 7/2010

Articolo 2

L'articolo 2 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è così sostituito:

Articolo 2 – iscrizione al turno di prenotazione dei bacini

I soggetti aventi titolo ad ottenere l'immissione di navi in bacino per l'esecuzione di lavorazioni (Capitani, Armatori, Raccomandatori, Imprese di riparazione navale delegati dall'armatore o dal comandante della nave), possono presentare domanda di iscrizione al turno di prenotazione dei bacini, come da fac-simile allegato, – al massimo – 180 giorni prima della data richiesta per l'immissione nel bacino indicato.

La domanda di prenotazione, può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:

- consegna diretta
- invio c/o Fax
- invio c/o Email

Il gestore iscrive in apposito registro (numerato, vidimato e bollato dall'Autorità Portuale) le domande di prenotazione, secondo un numero di protocollo progressivo, con l'indicazione della data e ora di ricezione, del nominativo nave, del bacino e del periodo richiesto.

Quale accettazione dell'avvenuta iscrizione il Gestore rilascia apposita dichiarazione (disponibilità d'uso) attestante la conferma della prenotazione con l'indicazione del numero di protocollo progressivo, del nominativo nave, del bacino e del periodo richiesto.

Non possono essere presentate domande per l'utilizzazione di bacini diversi nell'ambito del Porto di Napoli per la stessa nave.

Sono ammesse più prenotazioni per lo stesso periodo, l'ordine cronologico accertato crea l'ordine di precedenza.

Nel caso in cui non venga presentata la domanda di immissione in bacino nel termine indicato dall'art. 3, il diritto dato al richiedente, con l'iscrizione a turno, decade. Nel caso di scadenza della domanda di prenotazione i concessionari gestori dei bacini ne danno tempestiva comunicazione all'avente diritto che segue in ordine cronologico nell'elenco prenotazioni, qualora per il medesimo bacino siano state presentate più domande di prenotazione, per la stessa data di immissione. In questo caso l'avente diritto è tenuto a presentare la domanda di immissione, di cui all'art.3, entro 24 h dalla avvenuta comunicazione e la polizza fideiussoria relativa entro 5 giorni lavorativi.

Le parti possono concordare, in relazione alle esigenze tecniche, di variare la conca in cui immettere la nave, purché rimanga inalterata la data fissata per l'immissione in bacino. Nel caso dovrà essere corrisposta la eventuale prevista differenza tariffaria, salvo che la variazione della conca sia imputabile al concessionario gestore dei bacini, o alla nave che permane nel bacino per un periodo superiore a quanto previsto, nel qual caso non è dovuta alcuna differenza tariffaria.

N. 7/2010

Articolo 3

L'articolo 3 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è così sostituito:

Articolo 3 - domanda d'immissione

I soggetti aventi titolo ad ottenere l'immissione di navi in bacino per l'esecuzione di lavorazioni (Capitani, Armatori, Raccomandatori, Imprese di riparazione navale delegati dall'armatore o dal comandante della nave) in ossequio a quanto previsto all'art. 2, devono presentare ai gestori dei bacini, la domanda di immissione in bacino debitamente firmata, come da fac-simile allegato, versando contemporaneamente a titolo di deposito cauzionale infruttifero una fidejussione pari al doppio della tariffa stabilita per la prima giornata qualunque sia il tonnellaggio della nave immettenda. Sono dispensate dall'obbligo del deposito le navi dello Stato o da esso noleggate o requisite.

La domanda di immissione in bacino deve essere presentata non oltre il 30° giorno precedente la data richiesta per l'immissione.

La domanda di immissione, completa di polizza fideiussoria, può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:

- consegna diretta
- invio c/o Fax
- invio c/o Email

Nel caso di presentazione c/o Fax o Email, l'originale della fideiussione deve essere consegnata al Gestore entro 7 giorni dall'invio.

Il Gestore iscrive in apposito registro (numerato, vidimato e bollato dall'Autorità Portuale) le domande di immissione, secondo un numero di protocollo progressivo, con l'indicazione della data e ora di ricezione, del nominativo nave, del bacino e del periodo richiesto.

Quale accettazione dell'avvenuta iscrizione il Gestore rilascia apposita dichiarazione (biglietto di iscrizione a turno di immissione) con l'indicazione del numero di turno assegnato, del nominativo nave, del bacino previsto e della data di immissione.

Il tonnellaggio dichiarato dovrà essere quello reale lordo, inteso quale stazza standard internazionale e dovrà essere giustificato con l'esibizione del certificato di stazza o documenti ufficiali che lo accertino. In caso di disaccordo fra i dati di documenti diversi o di diverse nazionalità, il pagamento sarà fatto in base al tonnellaggio maggiore, salvo liquidazione in base al certificato di stazza ufficiale da presentarsi prima dell'immissione della nave in bacino.

I dichiaranti dovranno completare la domanda d'immissione in bacino di tutti i dati inerenti alla nave da immettere, facendo debitamente notare eventuali anomalie e forme speciali dello scafo, chiglia, ecc.; esibendo, a richiesta del gestore del bacino, la documentazione tecnica di tre sezioni della carena della nave. I dichiaranti saranno responsabili dell'esattezza delle indicazioni contenute in domanda.

Per le navi militari si farà riferimento al dislocamento standard.

La domanda d'immissione in bacino dovrà contenere l'indicazione del nome della nave e della Società armatrice e della durata, in giorni solari, del periodo di occupazione del bacino

N. 7/2010

Articolo 4

E' inserito il seguente nuovo articolo 4 nel vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli, con conseguente modifica della numerazione degli altri articoli del regolamento stesso:

Articolo 4 - accesso e verifica delle iscrizioni al turno di prenotazione e di immissione delle navi nei bacini

I registri di iscrizione a turno di prenotazione e a turno di immissione, di cui agli art. 2 e 3, sono tenuti dal Gestore.

Il Gestore aggiornerà quotidianamente l'Autorità Portuale, trasmettendogli all'uopo l'estratto di detti elenchi aggiornati.

Gli armatori e propri delegati e le imprese di riparazione navale possono prendere visione dell'elenco delle iscrizioni al turno di prenotazione e di immissione delle navi nei bacini o direttamente presso il Gestore attraverso la visura dei Registri o sul sito internet dell'Autorità Portuale.

L'Autorità Portuale predispone idoneo sito internet ove è onere del gestore bacini aggiornare in tempo reale l'elenco delle iscrizioni al turno di prenotazione e al turno di immissione delle navi. Per motivi di riservatezza le informazioni riportate sono: data ed orario di presentazione della domanda di prenotazione e/o di immissione, numero di bacino richiesto, periodo di occupazione.

In sede di prima applicazione del regolamento, la verifica delle iscrizioni al turno di prenotazione e al turno di immissione delle navi nei bacini è svolta dall'Autorità Portuale. A tal fine le istanze di iscrizione al turno di prenotazione e al turno di immissione e la relativa corrispondenza emanata dai soggetti gestori dei bacini devono essere trasmesse in copia alla Autorità Portuale.

Articolo 5

E' inserito il seguente articolo 6 nel vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli:

Articolo 6 - cambiamento del turno

È permesso il cambiamento di turno fra due navi i cui rappresentanti siano concordi al riguardo; purché trattasi dello stesso bacino e ne venga informato il concessionario gestore del bacino non più tardi delle ore 12.00 di tre giorni precedenti a quello fissato per l'immissione della nave che cede il turno e purché tale cambiamento non abbia a portare inconvenienti anche nei confronti di terzi e/o oneri aggiuntivi, in relazione alle successive immissioni di navi, così da rispettare l'accordata successione delle navi in bacino. Il cambiamento di turno dovrà risultare da apposita modulistica da depositare agli atti dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto.

Di tali variazioni deve essere prontamente aggiornato il turno di immissione delle navi in bacino.

N. 7/2010

Articolo 6

All'articolo 7 (ora rinumerato sotto il numero 9) del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli sono inseriti i seguenti commi uno e due:

“Il periodo di permanenza in bacino, in quanto fatto organizzativo capace di determinare il regolare svolgersi dei turni accordati di immissione delle navi, non deve subire variazioni. Eventuali richieste di prolungamento del periodo relativo all'occupazione della vasca devono essere presentate al concessionario gestore del bacino almeno dieci giorni prima il termine previsto.

Il concessionario gestore avrà diritto a rifiutare il prolungamento di affitto del bacino qualora sia comprovato che il ritardo ostacolerebbe il regolare svolgersi dei turni di carenaggio, come risultanti dal turno immissioni.”

Articolo 7

L'articolo 10 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

Articolo 12 – orario per i lavori

Le lavorazioni in bacino di carenaggio hanno luogo secondo il seguente orario normale : dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con intervallo dalle ore 12.00 alle 13.00 per la refezione.

Le lavorazioni potranno eseguirsi anche oltre l'orario normale e festivo, purché previsto in un piano di lavoro adottato dai soggetti di cui all'articolo 2 e comunicato ai concessionari gestori dei bacini, alla Capitaneria di Porto e all'Autorità Portuale.

Articolo 8

Il comma 1 dell'articolo 12 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

“E' ammessa la possibilità di immettere nello stesso bacino o sezione di bacino più navi. In tal caso la iscrizione a turno di prenotazione dovrà essere effettuata tenendo conto anche del tempo indicato necessario per eseguire le lavorazioni.”

Articolo 9

L'articolo 16 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

N. 7/2010

Articolo 18 – pulizia dei bacini

I **soggetti indicati all'articolo 2** dovranno **garantire** la pulizia dei bacini dai prodotti della raschiatura della carena e il trasporto di ogni detrito e immondizia alle discariche autorizzate **ed in genere che sia seguita una corretta gestione dei rifiuti prodotti**, o darne incarico ai **concessionari gestori dei bacini** che provvederanno a fornire i mezzi addebitando al bordo la spesa relativa come da tariffa che sarà stabilita dagli stessi, e comunicata all'Autorità Portuale di Napoli.

Non appena immessa la nave in bacino e durante tutta la permanenza della nave in esso, è vietato l'uso delle latrine a bordo, salvo se esse scarichino in apposito impianto o casse della nave all'uso adibiti, escludendosi nella maniera più assoluta la scarica di tale impianto o casse in bacino. Il Comando nave provvederà comunque, a proprie spese, a far pulire i bacini che venissero lordati in seguito ai lavori, perdite o scarichi dall'interno, gettiti dal bordo, ecc. I Capitani delle navi, Imprese e Ditte qualsiasi non potranno, senza speciale permesso dei **concessionari gestori dei bacini**, togliere o depositare materiali sul fondo dei bacini o calate circostanti. Eventuali prestazioni a questo riguardo da parte della Società esercente i bacini verranno conteggiate a parte.

Articolo 10

L'articolo 18 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

Articolo 20 – esecuzione del lavoro a bordo

Per l'esecuzione dei lavori, con o senza uso di fiamma, a bordo di navi in bacino, (fermo restando gli obblighi dell'armatore di cui al successivo art. 27) si osservano le norme che riguardano la SICUREZZA SUL LAVORO previste da norme e regolamenti, in particolare:

1. **D lgs 272/99 disposizioni per le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.**
2. **D lgs 81/08 e smi Testo Unico per la SSL**
3. **Ordinanze dell'Autorità marittima.**
4. **Disposizioni del Coordinatore per la sicurezza dei lavori in conformità con il DUVRI del gestore del bacino.**

Articolo 11

L'articolo 24 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

Articolo – 26 tariffe pubbliche di bacino

Le tariffe di bacino e dei servizi essenziali per l'esecuzione delle lavorazioni in bacino sono determinate e rese pubbliche dai concessionari gestori dei bacini, sotto la vigilanza dell'Autorità Portuale con riguardo alla relativa congruità. Le tariffe devono garantire il regime di equilibrio economico finanziario della gestione del servizio, tenuto conto degli eventuali interventi di straordinaria manutenzione effettuati dall'Autorità Portuale.

N. 7/2010

Oltre alle attività necessarie per l'immissione della nave in bacino e relativa permanenza (manovra di ingresso e di uscita, puntellaggio e spuntellaggio, sosta), a titolo esemplificativo sono servizi essenziali la fornitura di: energia elettrica, aria compressa, gru di bacino vigilanza e salvaguardia ambientale.

Articolo 12

L'articolo 26 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

Articolo 28 – prestazioni delle ditte

Il concessionario gestore del bacino adotta un regolamento per disciplinare l'ingresso e l'utilizzo delle aree di accesso e di quelle strettamente necessarie per la esecuzione delle lavorazioni in del bacino.

Il regolamento deve essere reso pubblico e depositato presso l'Autorità Portuale, così come eventuali variazioni, anche per la verifica di eventuali incompatibilità con la effettiva disponibilità della infrastruttura.

Articolo 13

L'articolo 30 del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli è sostituito dal seguente:

Articolo 31 – sicurezza

L'immissione di navi o natanti nei bacini deve essere comunicata, di volta in volta, all'Autorità Portuale di Napoli e alla Capitaneria di Porto di Napoli.

L'immissione di navi nei bacini sarà consentita previa valutazione dell'Autorità Marittima sulle condizioni e previsioni meteo, sentito eventualmente anche il capo pilota del porto di Napoli.

Articolo 14

Si riporta, in allegato, il testo coordinato del vigente regolamento dei bacini di carenaggio del porto di Napoli con le modifiche di cui agli articoli che precedono.

Articolo 15

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Napoli, 26-4-10

IL PRESIDENTE
Luciano DASSARI

